

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Funzioni di vigilanza ed accertamento delle violazioni

TITOLO II SICUREZZA URBANA

- Art. 4 – Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi
- Art. 5 – Delle occupazioni
- Art. 6 – Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti
- Art. 7 – Atti vietati
- Art. 8 – Immobili ed aree dismessi
- Art. 9 – Del decoro dei fabbricati
- Art. 10 – Divieto di alloggio sui veicoli
- Art. 11 – Raccolta fondi
- Art. 12 – Raccolta indumenti o cose usate
- Art.13 – Inseidiamenti di *sexy shops* e riviste pornografiche

TITOLO III NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI

- Art. 14 – Sgombero neve
- Art. 15 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 16 – Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art. 17 – Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde

TITOLO IV QUIETE PUBBLICA

- Art. 18 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 19 – Artisti di strada
- Art. 20 – Pubblicità fonica

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

- Art. 21 – Custodia e tutela degli animali
- Art. 22 – Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 23 – Circolazione dei cani
- Art. 24 – Introduzione di animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO VI SANZIONI

Art. 25 – Sistema sanzionatorio

Art. 26 – Reiterazione delle violazioni

Art. 27 – Sanzioni accessorie

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 28 – Rinvio

Art. 29 – Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme e i comportamenti necessari ad assicurare la civile convivenza nella Città di Gonzaga favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini. In particolare, il regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni nonché favorire e promuovere la qualità della vita.

2. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione e negli spazi privati qualora le condotte poste in essere possano creare situazioni pregiudizievoli ai cittadini. Per spazio ed area pubblica si intendono le strade e sue pertinenze, i parchi, le piazze, i canali e/o ogni altra area destinata ad uso pubblico comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città da realizzare attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale, culturale ed il recupero di aree o di siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
- b) convivenza civile: l'osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere in modo armonico in un ambiente sano. Essa si sostanzia non solo nella cura e nel rispetto del territorio urbano ma anche nell'impegno dei cittadini ad avere comportamenti rispettosi durante lo svolgimento delle proprie attività;
- c) spazio pubblico: ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.

Art. 3

Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative necessarie a garantire la sicurezza urbana concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto della vigente normativa sull'ordinamento degli Enti Locali.

2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è di competenza, in via prioritaria, del personale della Polizia Locale, nonché degli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, così come previsto dall'art.13 della legge 24.11.1981 n. 689 a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori

nominati dall'Amministrazione Comunale, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.

3. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II SICUREZZA URBANA

Art. 4

Misure di tutela del decoro urbano in particolari luoghi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9 della Legge n. 48 del 18 aprile 2017, le sanzioni e le misure previste dalla suddetta disposizione, si applicano altresì all'interno delle seguenti aree:

- a) le piazze e i giardini pubblici all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità;
- b) le aree verdi ad uso pubblico presenti sul territorio comunale;
- c) aree e relative pertinenze su cui insistono scuole, chiese e luoghi della cultura nonché in altre aree altamente frequentate.

2. È sempre prevista anche l'adozione del provvedimento di allontanamento .

Art. 5

Delle occupazioni

1. È vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.

2. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare segnaletica, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.

3. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione, concessione o SCIA con attestazione dell'avvenuta regolare presentazione e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 6

Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o sporcare

l'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.).

2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone, cose e animali, nonché spandimento di polveri. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti da tali operazioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri sia il facile accesso ai non autorizzati.

4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e impedire il facile accesso, soprattutto ai minori e a persone affette da difficoltà deambulatorie.

5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate, sarà obbligatorio il posizionamento di "parasassi" sulla sommità della recinzione di cantiere, sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.

6. L'occupazione del suolo pubblico antistante i negozi con scale, sgabelli e simili per eseguire la pulizia delle vetrine o interventi di manutenzione è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.

7. In occasione di richiesta di titolo abilitativo per attività temporanee con l'attivazione di macchine rumorose e in genere per l'esecuzione di lavori rumorosi, che comportino il superamento dei limiti di rumorosità contemplati per la zona interessata, previsti nel piano di zonizzazione acustica, dovrà essere acquisita la deroga ai sensi della Legge n.447 del 26.10.1995 e s.m.i.

8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 Atti vietati

1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) eseguire attività che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali;
- b) distribuire cibo a volatili ed altri animali selvatici;

- c) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale. È altresì vietato nelle stesse il lavaggio di animali, indumenti e simili nonché introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
- d) soddisfare le necessità fisiologiche;
- e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- f) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane;
- g) accendere fuochi, gettare oggetti accesi e sparare petardi o altri simili apparecchi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- h) gettare rifiuti di ogni genere per terra o fuori dagli appositi cestini;
- i) spostare, manomettere, rompere i cestini ed utilizzarli per conferire rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali;
- j) collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale;
- k) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- l) utilizzare, senza avere titolo, strutture da gioco riservate a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
- m) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- n) danneggiare, imbrattare con scritte o disegni monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
- o) il campeggio o l'attardamento fuori dalle aree attrezzate;
- p) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle aree attrezzate;
- q) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- r) limitare e impedire l'accesso alle abitazioni, alle vetrine degli esercizi e a qualsiasi altro edificio, arrecando intralcio o disturbo, sdraiandosi o bivaccando anche sui marciapiedi e sotto i portici.

2. È vietato esercitare accattonaggio in modo invasivo, ovvero con comportamenti insistenti, molesti od offensivi, oppure ostruendo il libero passaggio, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico.

3. È vietato su tutto il territorio comunale contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni di cui al comma 1 dalla lett.a) alla lett.l) ed ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività.

Inoltre per la violazione di cui ai commi 2 e 3, è prevista la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca di eventuali attrezzature (materassi, coperte, cartoni, ecc.) impiegate per commettere la violazione nonché del denaro provento dell'attività di accattonaggio, ai sensi della Legge n.689 del 24.11.1981.

5. La violazione di cui al comma 1 dalla lett. m) alla lett. r) ed al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 Immobili e aree dismessi

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, nonché situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari:

- a) di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
- b) di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00. In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredato da una relazione sullo stato dei luoghi viene trasmesso al competente ufficio comunale, il cui Responsabile può intimare al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in caso di particolari situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza può disporre d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle relative spese.

Art. 9 Del decoro dei fabbricati

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non si è provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate.

2. I proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi, nonché le relative aree pertinenziali, costantemente pulite ed evitare, in particolare, il deposito di guano di piccione, determinato dalla presenza degli stessi su tutti gli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli ac-

corgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni stessi.

3. È fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente ai competenti uffici comunali qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità nonché di adottare nell'immediatezza ogni utile accorgimento per evitare situazioni pregiudizievoli.

Qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante. Quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio del titolo autorizzativo, gli interessati procedono all'esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza previa comunicazione, se possibile, anche telefonica, confermata da successiva nota scritta, da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale.

4. I medesimi sono altresì responsabili dell'apposizione e della conservazione dei numeri civici.

5. Gli stessi sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada, dei portici e dei cortili di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e l'eventuale asportazione di graffiti, imbrattamenti, manifesti e volantini abusivi oltreché mantenerli liberi da ogni immondizia o deposito.

6. La violazione al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00.

7. Per la violazione delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10

Divieto di alloggio su veicoli

1. Per esigenze di igiene e decoro è vietato alloggiare e/o dimorare in maniera stabile su veicoli parcheggiati sulla pubblica via.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di euro 50,00 ed all'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 11

Raccolta fondi

1. In occasione delle raccolte fondi, le persone addette a tale tipologia di attività devono mantenere un comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono avere atteggiamenti molesti durante l'attività.

2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente

dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 12 **Raccolta indumenti o cose usate**

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 50,00 ed all'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 13 **Insediamiento di sexy shops e riviste pornografiche**

1. I *sexy shops* e gli esercizi similari che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 500, da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata, tenuto conto del percorso più breve, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.

2. È vietato esporre detti prodotti in luogo pubblico o visibile dall'esterno.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.

TITOLO III **NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI**

Art. 14 **Sgombero neve**

1. I proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire il transito ai pedoni.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00.

Art. 15
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

Art. 16
Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.

2. Sulla pubblica via è inoltre vietato sbattere tappeti, tovaglie e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare stillicidio e l'emissione di polveri, generando pericoli o danni ai vicini ed ai passanti.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17
Recinzione, manutenzione dei terreni e del verde

1. Le aree verdi private e quelle pubbliche date in gestione a terzi, devono essere tenute in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei proprietari ovvero di coloro che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo al periodico sfalcio dell'erba, alla rimozione delle sterpaglie, di rifiuti e di materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. I proprietari sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti, nonché, quando in prossimità di strade di pubblico passaggio, a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito.

2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di delimitare le aree in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.

3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 ed all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO IV QUIETE PUBBLICA

Art. 18 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti e quanto espressamente previsto dal vigente regolamento acustico comunale, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui.
2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24.00 e le 7.00 (prorogata sino alle ore 9.00 nei giorni festivi) durante la quale è vietata qualsivoglia attività rumorosa.
3. Nel caso il comportamento sia stato consumato negli orari di cui al comma 2. ed il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.
4. È sempre previsto l'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 19 Artisti di strada

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi qualora l'attività sia esercitata in modo da arrecare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero nelle intersezioni stradali e in tutte le situazioni in cui possano arrecare intralcio alla circolazione.
2. Gli orari previsti previa autorizzazione da parte dell'ufficio competente per le prestazioni sono i seguenti:
 - dalle 9.00 alle 24.00 – dal 1 maggio al 30 settembre;
 - dalle 9.00 alle 20.00 – dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciute dall'amministrazione comunale.
4. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice Penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 ed all'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 20 Pubblicità fonica

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada) concernente la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.

2. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi.

3. È vietato, senza titolo abilitativo del competente ufficio comunale, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora.

4. Nell'esercizio di attività anche se non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione di orario notturno (es. panificazioni e pubblici esercizi), dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare disturbo al riposo dei cittadini, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali ecc..

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00, nonché la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività rumorosa.

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI DOMESTICI

Art. 21 Custodia e tutela degli animali

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i detentori di animali devono garantire le condizioni igienico-sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.

2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi e delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica ed evitare che producano cattivi odori ed arrechino fastidio al vicinato.

3. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.

4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.

5. È vietato:

- consentire che gli animali, sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia della superficie;
- è vietato condurre cani a passeggio senza un idoneo contenitore (busta di plastica o simili) al seguito per raccogliere gli eventuali escrementi;
- lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione di quelle appositamente individuate;
- esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
- condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

6. Fermo quanto previsto dal Codice della Strada, il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo rilascio del titolo abilitativo a cura del competente ufficio comunale, sentito il Servizio Veterinario.

7. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 22

Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività.

2. È possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non arrecare disturbo di ogni genere al vicinato o, esalazioni odorigene.

3. In centro abitato, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.

4. I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.

5. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato, idoneo a proteggerlo da qualsiasi esposizione (sole, intemperie, etc..) e dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.

6. La presenza di cani di grossa taglia, in spazi confinanti con la pubblica via, dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.

7. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 23

Circolazione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio ed i proprietari hanno l'obbligo di portare con sé la museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali e comunque in tutte quelle situazioni di particolare affollamento (esempio: fiere, mercati, etc..). Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti, i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone, i cani delle Forze di Polizia quando

siano utilizzati per servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.

2. È fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico:
 - a) di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane;
 - b) di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, con successivo corretto smaltimento.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00.

Art. 24

Introduzione di animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali.
3. Da tale divieto restano tuttavia esclusi: i cani guida per non vedenti, i cani delle Forze dell'Ordine quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 25 Sistema sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della Legge n.689/1981.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della Legge n.689/1981, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni pubblici, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione

è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n.689/1981, il Responsabile del Settore competente per materia che esercita all'interno del Comune i poteri di cui all'art. 107 e 109 del TUEL.

Art. 26 **Reiterazioni delle violazioni**

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del Responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.

2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della Legge n.689/1981.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art.27 **Sanzioni accessorie**

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.

2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della Legge 689/1981, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento della violazione.

4. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

5. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della Legge 689/1981, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

6. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 28 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica quanto disposto dalla normativa in vigore. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla legislazione vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Art. 29 Abrogazioni ed entrata in vigore

1. È abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione della relativa deliberazione di approvazione divenuta esecutiva.